

STATUTO DI
ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO
E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - UDINE

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibile, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, un'associazione che assume la denominazione "ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o, in breve, "ADMO FRIULI VENEZIA GIULIA O.d.V."

L'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione sociale, che diventerà "ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in breve, "ADMO FRIULI VENEZIA GIULIA O.d.V. ETS", e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Udine in Via Carducci n.c. 48.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città, comunque dentro i limiti geografici della Regione Friuli Venezia Giulia, invece, dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. È facoltà dell'associazione aprire sedi operative nella Regione Friuli Venezia Giulia.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – PRINCIPI

L'associazione:

- è un organismo libero, indipendente, apolitico e aconfessionale;
- non ammette discriminazione di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica;
- si ispira ai principi di democraticità e gratuità;
- esclude qualsiasi fine di lucro;
- persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 3 – FINALITA'

Perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare;
- incrementare i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l'aumento dei relativi trapianti;
- promuovere la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, volontaria, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed

internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

L'associazione, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, si propone di:

- promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- promuovere un'adeguata diffusione su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti, della propria mission e delle attività associative e sanitarie riconosciute quali, a titolo esemplificativo, l'attività di iscrizione tramite la raccolta di campioni salivari attraverso l'utilizzo di appositi kit durante l'attività in outdoor o metodologie analoghe;
- favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale;
- promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile Universale;
- promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale;
- svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 4 del presente statuto.

ART. 4 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

L'associazione svolge, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), h), u) e w) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e, precisamente, interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; beneficenza; promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, l'associazione si propone di:

- collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l'attività della tipizzazione medesima;
- essere di supporto logistico ed organizzativo, ove necessario, ai donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche;
- collaborare ed essere di supporto, ove necessario, all'organizzazione medica preposta al funzionamento del Registro Regionale ed alle sue articolazioni funzionali, e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
- essere di supporto, ove necessario, ai Centri di Trapianto, regionali e nazionali, o ad altri Istituti/Organi Tecnici che svolgono attività simili;
- stimolare e favorire la ricerca nel settore della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
- promuovere iniziative, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi sociali;
- promuovere la formazione e l'aggiornamento di volontari e sanitari che operino sul territorio con le stesse finalità dell'associazione;
- partecipare alle attività di programmazione regionale con il Centro Regionale Trapianti ed il Centro Regionale Sangue, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei donatori di cellule staminali emopoietiche stabiliti a livello nazionale e assegnati ai poli di funzionamento della rete IBMDR, in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti;
- organizzare manifestazioni esterne (out door) per svolgere le attività di reclutamento che prevedono

la preselezione dei potenziali donatori da parte di personale sanitario volontario abilitato attraverso, a titolo esemplificativo, la raccolta di dati anamnestici e la raccolta del campione biologico salivare mediante gli appositi kit salivari o tecniche equivalenti;

- supportare il Registro Regionale e le sue articolazioni funzionali nell'attività di prenotazione degli appuntamenti per l'effettuazione del prelievo ematico e salivare del potenziale donatore e nell'attività di richiamo del donatore stesso in caso di compatibilità;
- partecipare alle riunioni della Commissione dei Trapianti allogenici da non consanguinei;
- partecipare all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- promuovere ed organizzare campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- collaborare con le associazioni affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi, di sangue ed emocomponenti, del cordone ombelicale;
- coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive e linee guida;
- promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola ed università, delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine, nonché a quello dello sport;
- promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
- promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche a livello europeo ed internazionale;
- favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni di interesse comune.

L'associazione, nei limiti consentiti dalla legge e in base ai criteri definiti dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, può, altresì, svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale sopra elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione, per il perseguimento dei propri scopi, potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi, tra cui, a titolo esemplificativo, la Federazione delle Associazioni Donatori Midollo Osseo e le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 5 – STATO PATRIMONIALE

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento delle sopra indicate attività, al fine di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili e, precisamente:

- dai beni mobili e immobili acquistati dall'associazione con proprie disponibilità;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'associazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementarne l'attività.

Per lo svolgimento delle sue attività, l'associazione utilizza:

- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;
- i contributi dello Stato;
- i contributi e i finanziamenti che le pervengono da enti pubblici e privati e dall'attività delle proprie sedi operative;
- i proventi di gestione;
- attività di fund raising;
- ogni altra entrata derivante dallo svolgimento di attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, e che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – ASSOCIATI

6.1 - QUALIFICA

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Chi intende essere ammesso come associato deve presentare un'apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo mediante la compilazione di un modulo specificamente predisposto.

L'adesione è gratuita.

Possono far parte dell'associazione esclusivamente le persone fisiche; non è consentita l'ammissione come associati di enti, dotati o meno di personalità giuridica.

Possono far parte dell'associazione in qualità di associati le persone fisiche che:

- vengono inserite nel Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche;
- e/o svolgono attività nell'associazione in modo gratuito;
- e/o sostengono in qualsiasi altro modo, sempre in maniera gratuita, l'attività dell'associazione.

La qualifica di associato non è trasmissibile.

L'adesione dell'associato è annotata nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto dal Consiglio Direttivo all'interessato specificandone i motivi entro sessanta giorni. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rigetto della domanda di ammissione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

6.2 - DIRITTI

Tutti gli associati possiedono gli stessi diritti.

Gli associati hanno il diritto di:

- contribuire e partecipare personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività associative;
- essere mantenuti aggiornati sull'evoluzione del programma nazionale e internazionale di donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche e controllarne l'andamento;
- partecipare, attraverso l'organo assembleare, alle delibere dell'associazione con piena libertà di espressione, di voto e parità di diritti;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni;
- recedere secondo le modalità previste dal presente statuto.

6.3 - DOVERI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al perseguimento dei fini statutari e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno il dovere e si assumono l'impegno morale di non compiere attività in contrasto con quanto previsto dal presente statuto nonché di attuare il programma e le decisioni adottate, in conformità con lo statuto, dagli organi dirigenti dell'associazione.

Nel caso di donazione effettiva, gli associati si impegnano, inoltre, a mantenere l'anonimato e a non chiedere alcun corrispettivo per la donazione.

I soci sono tenuti, altresì, a:

- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

6.4 - DECESSO, RECESSO, ESCLUSIONE

La qualifica di associato si perde esclusivamente per:

- decesso;
- recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata;
- esclusione: deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, sentito, quando dovuto, il Collegio dei Probiviri, per gravi motivi d'indegnità, per gravi scorrettezze nei confronti dell'associazione, per accertati e gravi motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, per aver arrecato danni morali e materiali all'associazione, per la perdita di alcuni dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Le eventuali somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

6.5 – VOLONTARIO ATTIVO

L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati per lo svolgimento delle proprie opere, secondo le modalità e i limiti previsti dagli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Sono volontari attivi gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi, alle condizioni e secondo le modalità previamente stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposito regolamento. Sono in ogni caso

vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART. 7 – SOSTENITORI

Sono sostenitori dell'associazione tutti coloro che, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, apportano un contributo economico libero e volontario allo sviluppo delle attività associative in quanto ne condividono le finalità e gli scopi.

I sostenitori non assumono la qualifica di socio, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione attraverso la stampa periodica dell'associazione stessa, il sito, i social, le email e qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione e di partecipare alle iniziative dell'associazione alle quali siano interessati.

ART. 8 – ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato tecnico-scientifico, se costituito;
- e) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti, qualora nominato dall'Assemblea degli associati o qualora la relativa nomina sia obbligatoria ai sensi della vigente normativa in materia;
- f) il Collegio dei probiviri, se nominato.

Tutte le cariche assunte all'interno dell'associazione sono volontarie, elettive e gratuite.

I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Non sono, inoltre, ammessi a ricoprire alcuna carica sociale coloro che sono membri di Consigli Direttivi o, in generale, di organi di amministrazione e di controllo in altre associazioni che svolgono le medesime attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto.

I principi informativi dell'associazione non lasciano spazio a qualsivoglia motivo di prestigio personale.

ART. 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli iscritti, è l'organo sovrano dell'associazione e ha le competenze inderogabili elencate nell'art. 25 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Ogni associato ha diritto a un solo voto. Non sono ammesse deleghe. I soci che hanno diritto di voto devono essere iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto stabilito al successivo art. 9.2.3.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, il Segretario per la redazione del verbale.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione preventivamente concordati e tecnicamente fattibili in sede assembleare ed è possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

9.1 - ASSEMBLEA ORDINARIA

9.1.1 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente dell'associazione, almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio, dare le linee programmatiche dell'associazione; può essere, altresì, convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati lo ritengano opportuno e ne facciano richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima mediante almeno uno dei seguenti mezzi di comunicazione: affissione di avviso presso la sede sociale; comunicazione sul sito internet dell'associazione; comunicazione per posta elettronica; comunicazione tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o mediante qualsiasi sistema che l'associazione abitualmente utilizza.

9.1.2 - Compiti

L'Assemblea ordinaria dei soci ha il compito di:

- approvare il bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta del Consiglio Direttivo e dalla relazione del Revisore legale dei conti, nonché ratificare il bilancio preventivo di spesa;
- eleggere i membri e il Presidente del Consiglio Direttivo stesso;
- eleggere l'Organo di controllo;
- eleggere il Collegio dei probiviri;
- nominare il Revisore legale dei conti;
- deliberare l'esclusione degli associati;
- fissare gli indirizzi e le direttive generali delle attività dell'associazione;
- deliberare sulle questioni che riguardano le finalità dell'associazione.

9.1.3 - Votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese o segreta secondo quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente.

9.2 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

9.2.1 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, ogniqualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati lo ritengano opportuno e ne facciano richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima mediante almeno uno dei seguenti mezzi di comunicazione: affissione di avviso presso la sede sociale; comunicazione sul sito

internet dell'associazione; comunicazione per posta elettronica; comunicazione tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o mediante qualsiasi sistema che l'associazione abitualmente utilizza.

9.2.2 - Compiti

L'Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare:

- sulle modifiche dello statuto;
- su qualsiasi argomento che, per la sua importanza, possa modificare gli scopi dell'associazione;
- sullo scioglimento, trasformazione, scissione o fusione dell'associazione.

9.2.3 - Votazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con votazione palese o segreta secondo quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti, ad eccezione della deliberazione concernente lo scioglimento dell'associazione per la quale occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto; nel caso tale ultimo quorum non fosse raggiunto in prima convocazione si procederà ad una seconda convocazione e così, analogamente, ad una terza ed ultima convocazione.

Art. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria tra gli associati che presentano in sede assembleare, personalmente o a mezzo delega scritta, la propria candidatura; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per due mandati consecutivi.

I suoi compiti sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- presiedere il Consiglio Direttivo e coordinarne i lavori;
- nei casi di necessità e urgenza, adottare provvedimenti necessari per la tutela degli interessi dell'associazione, salvo la loro ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione successiva.

In sua assenza viene sostituito dal Vicepresidente.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione, è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è costituito da un numero dispari di membri (incluso il Presidente) compreso tra sette e tredici scelti esclusivamente tra gli associati.

Tra i propri membri il Consiglio Direttivo elegge, con votazione palese o segreta secondo quanto stabilito, di volta in volta, dal Consiglio stesso, su proposta del Presidente:

- il Vicepresidente ed, eventualmente, un Vicepresidente supplente
- il Tesoriere
- il Segretario.

Ciascuna delle cariche suddette risulterà eletta se:

- alla prima o, a seguire, alla seconda votazione avrà ottenuto la maggioranza assoluta (il cinquanta per cento arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei voti degli aventi diritto;
- alla terza votazione, eventualmente resa necessaria dall'insuccesso delle due precedenti, avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità fra due o più candidati, risulterà eletto il più giovane di età.

11.2 - Compiti

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservati all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta, in particolare:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli associati;
- redigere e modificare un eventuale regolamento per il funzionamento dell'associazione;
- definire le linee programmatiche e le conseguenti attività dell'associazione;
- amministrare i fondi che costituiscono lo stato patrimoniale dell'associazione;
- coordinarsi con il Responsabile del Registro Regionale e Nazionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, il quale eventualmente provvederà a nominare i membri del comitato tecnico-scientifico;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dall'associazione degli associati che, per la loro condotta o per l'inosservanza dello statuto, abbiano perso i requisiti necessari per far parte dell'associazione;
- in caso di motivata urgenza, esercitare le funzioni dell'Assemblea ordinaria, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria stessa in occasione della prima convocazione successiva;
- costituire nuove Sedi Operative nell'ambito del territorio regionale e nominare il relativo Referente;
- stabilire un'eventuale quota associativa;
- curare, in definitiva, che vengano realizzate le finalità sociali.

11.3 - Durata in carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Esso si riunisce almeno tre volte l'anno, con frequenza regolare, nonché ogni volta che il Presidente o almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri lo ritengano necessario.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei membri; in caso di parità, vale il voto espresso dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Responsabile del Registro Regionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, senza diritto di voto.

11.4 - Vicepresidente effettivo e supplente

Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni, nei casi di sua assenza.

Nell'eventualità di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente stesso, convoca l'Assemblea ordinaria con il mandato di eleggere un nuovo Presidente.

Il Vicepresidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

11.5 - Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito ed è responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa e dell'elaborazione annuale del bilancio consuntivo (da sottoporre al Revisore legale dei conti, se previsto) e del bilancio preventivo dell'associazione.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

11.6 - Segretario

Il Segretario ha il compito ed è responsabile di redigere i verbali dell'Assemblea degli associati, delle

riunioni del Consiglio Direttivo; cura l'esposizione, nella sede sociale, della convocazione delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo, con relativo ordine del giorno e dei regolamenti speciali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

ART. 12 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-scientifico ha funzione esclusivamente consultiva; è costituito da medici o biologi nominati dal Responsabile del Registro Regionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.

ART. 13 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017, o qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga opportuno.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile relativo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile e, precisamente, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo rimane in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, può esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di revisione legale dei conti viene istituito quando vi siano le condizioni indicate all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017 o qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga opportuno.

L'Assemblea ordinaria può nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei conti dura in carica quattro anni.

Ha la funzione di esaminare i bilanci, formulare, in apposite relazioni, le proprie osservazioni e conclusioni nonché svolgere ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Il Revisore legale dei conti partecipa di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto, ed è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta siano posti all'ordine del giorno argomenti riguardanti materie di sua competenza.

ART. 15 – CONFLITTO DI INTERESSI

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Gli associati che si trovano in conflitto di interessi devono astenersi dall'esercitare il diritto di voto in Assemblea.

ART. 16 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Probiviri costituito da tre membri dotati di adeguata competenza e professionalità.

Ha il compito di esaminare le controversie che dovessero insorgere fra i vari organi dell'associazione o fra i componenti di detti organi.

Agisce in seguito alla presentazione di un ricorso e, conseguentemente, giudica, ex bono et aequo e senza formalità, entro novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

Elegge, fra i propri membri, un Presidente.

Dura in carica quattro anni e ciascuno dei suoi componenti è rieleggibile.

ART. 17 – DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEI MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI

Nell'eventualità di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri del Consiglio Direttivo, subentra automaticamente il primo dei non eletti, il quale rimarrà in carica fino allo scadere del mandato conferito agli altri consiglieri; in caso di ex equo entrerà in carica il più giovane dei due.

Lo stesso vale in caso di dimissioni, decadenza o revoca di un membro dell'Organo di controllo o del Collegio dei probiviri.

Se vengono a mancare i consiglieri in numero inferiore al minimo consentito, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 18 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere obbligatoriamente il bilancio, che viene approvato dall'Assemblea ordinaria da convocarsi entro il 30 (trenta) aprile.

Il bilancio di esercizio e le scritture contabili sono redatte, tenute e conservate rispettivamente ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, tenuto conto di quanto previsto dal comma secondo del citato articolo 13, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale.

Art. 19 – LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

a) il libro degli associati

b) il registro dei volontari

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, se istituiti.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 20 – MODALITA' OPERATIVE

Nell'ambito delle attività sopra elencate, l'associazione esclude il perseguimento di qualsiasi scopo di lucro. Coerentemente, è fatto espresso divieto agli associati di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione deve utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Sedi Operative dell'associazione entro i confini del territorio regionale.

Ciascuna Sede Operativa, per quanto riguarda lo svolgimento delle proprie attività nonché il perseguimento delle proprie finalità, segue le direttive dello statuto dell'associazione e i Regolamenti specificatamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, un Referente per ogni Sede Operativa, il quale dura in carica quattro anni. Il Consiglio Direttivo può revocare in qualsiasi momento la nomina, per gravi motivi; al suo posto può nominare, provvisoriamente, un sostituto in attesa della nomina del Referente effettivo.

L'unico soggetto autorizzato a prendere accordi a nome dell'associazione è il Presidente e, su eventuale delega concessa caso per caso, anche il Referente della Sede Operativa.

Il Referente della Sede Operativa è delegato alla gestione economica della stessa, secondo le modalità e i limiti previsti in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Salvo esplicita autorizzazione del Presidente, non sono ammesse spese non destinate alla normale gestione ordinaria della Sede Operativa.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'apertura di un conto corrente bancario per ogni Sede Operativa, la cui gestione spetta in ogni caso al Presidente.

A fine anno il Referente della Sede Operativa dovrà redigere un rendiconto della propria gestione e presentarlo al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Il Referente della Sede Operativa che intende promuovere un'attività a livello locale per il raggiungimento degli scopi dell'associazione che prevede un esborso economico oltre i limiti previsti dal predetto regolamento deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Consiglio Direttivo.

Tutte le comunicazioni ufficiali verso l'esterno effettuate mediante il sito web, i social media, lettere, fax, interviste, comunicati stampa o altre modalità dovranno essere preventivamente approvate dal Presidente in quanto responsabile.

Per l'informazione e la divulgazione può essere usato solo il materiale approvato dal Consiglio Direttivo.

La carica di Referente della Sede Operativa è gratuita.

ART. 21 – SCIoglimento DI ADMO FRIULI VENEZIA GIULIA O.d.V.

L'associazione può essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. La stessa provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli obblighi, fermo restando quanto stabilito dalla legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, o, da quando sarà operativo, dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui all'articolo 45, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore, la cui individuazione è demandata all'Assemblea degli associati, secondo quanto previsto dall'art. 9 del citato Decreto Legislativo.

ART. 22 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE